



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/02/2012

ADDEI' 24/02/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIGNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SENTINELLI - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 61

Oggetto:

Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale.



61 24 FEB. 2011 R

Oggetto: *Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare la Sezione IV bis *Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo Sottosezione II Regime transitorio dei diritti di impianto*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare l' *Articolo 65 Riserve di diritti di impianto*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 7686 del 04/05/2009 con il quale viene nominata la Commissione regionale per i problemi vitivinicoli del Lazio;

T0385 DEL 12/06/2009



VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante *"Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88"*;

VISTO il Decreto MIPAAF 16 dicembre 2010 *"Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni"*;

VISTA la D.G.R. n. 431 del 27 marzo 2001, concernente l'approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Regione Lazio, con cui è stata tra l'altro istituita la *Riserva regionale dei diritti d'impianto*;

5

VISTA la D.G.R. n. 155 del ~~4~~03-2010 avente ad oggetto *"Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del Potenziale viticolo regionale Modifica Allegato A alla D.G.R. 431/2001"*;



61 24 FEB. 2012 R

VISTA la determinazione n. A6388 del 24-11-2010 con cui è stata aggiornata la Consistenza della Riserva regionale dei diritti di impianto riferita alla data del 1° agosto 2010;

CONSIDERATO che l'articolo 85 duodecies comma 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

- a) a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
- b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 85 duodecies comma 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007 di cui sopra stabilisce che gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del richiamato corrispettivo da versare all'amministrazione competente;

CONSIDERATO che l'articolo 85 quaterdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo da versare all'amministrazione competente che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 85 duodecies comma 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007, nell'assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale è necessario garantire, tra l'altro, che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

CONSIDERATO che, conformemente agli obiettivi della normativa comunitaria inerente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, occorre:

- adeguare il potenziale viticolo regionale, avvicinando l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto;
- valorizzare la qualità del prodotto mediante la produzione di vini sempre meglio collocabili sul mercato interno e sempre più apprezzabili su quello internazionale;

VISTA la nota prot. n. 171527/D3/3D/27 del 30-09-2010 con cui la Direzione Regionale Agricoltura ha chiesto all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) di effettuare uno studio del comparto vitivinicolo della Regione Lazio da utilizzare sia per la quantificazione del valore di mercato dei diritti di impianto nella Regione Lazio sia come documento progettuale volto a migliorare la qualità della produzione vitivinicola regionale e orientato ad individuare le tipologie di vino la cui produzione sia rispondente alla domanda di mercato;

VISTA la nota prot. n. 3966 del 16 maggio 2011, con cui l'A.R.S.I.A.L. ha trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura il documento "Il vigneto Lazio: stato dell'arte e prospettive future. Studio per l'assegnazione dei diritti di impianto della Riserva regionale";

VISTO il verbale della riunione della "Commissione per i problemi vitivinicoli del Lazio" tenutasi il giorno 12-12-2011;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale attinente il comparto viticolo, di utilizzare i diritti di impianto presenti nella Riserva regionale per consentire di impiantare nel territorio della Regione Lazio nuovi vigneti da destinare alla produzione di vini con Denominazione di Origine e con Indicazione Geografica;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento "Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine



61 24 FEB. 2012 R

all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale" (Allegato A), allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di stabilire che tale documento è valido fino alla scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto così come prevista dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di utilizzare i diritti di impianto presenti nella *Riserva regionale* per consentire di impiantare nel territorio della Regione Lazio nuovi vigneti da destinare alla produzione di vini con Denominazione di Origine e con Indicazione Geografica;
2. di approvare il documento "*Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale*" (Allegato A), allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di stabilire che tale documento è valido fino alla scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto così come prevista dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

Con appositi provvedimenti del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio saranno stabilite le procedure per la concessione dei diritti di impianto della Riserva regionale, indicati i diritti di impianto presenti nella Riserva regionale, approvati i modelli per la presentazione delle domande e individuati eventuali ulteriori documenti aggiuntivi da presentare per l'assegnazione dei diritti di impianto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 FEB. 2012



24 FEB. 2012

Allegato A



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI LOCALI

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Area Organizzazioni Comuni di Mercato ed Agricoltura Eco-compatibile


*Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato
vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva
Regionale.*

IL PRESENTE ALLEGATO A E' COMPOSTO DI N. 15 PAGINE COMPRESA LA
PRESENTE





INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
 - 2. TERMINI E DEFINIZIONI**
 - 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - 4. TIPOLOGIE DI VINI PER I QUALI È POSSIBILE CONCEDERE DIRITTI DELLA RISERVA**
 - 5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 6. NATURA DEI DIRITTI E PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I NUOVI VIGNETI DA IMPIANTARE**
 - 7. ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO**
 - 8. CRITERI DI PRIORITÀ**
 - 9. CONTROLLI**
 - 10. REVOCA, TOTALE O PARZIALE, DEI DIRITTI ASSEGNATI**
 - 11. ULTERIORI PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**
- 




1. INTRODUZIONE

Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di assegnazione di diritti di impianto della *Riserva regionale* per l'impianto di vigneti ad uva da vino nella Regione Lazio.

Viene prevista la possibilità di impiantare nuovi vigneti atti a produrre vini a Denominazione di Origine (D.O.) e ad Indicazione Geografica (I.G.) utilizzando i diritti presenti nella *Riserva regionale*.

L'obbiettivo è quello di migliorare il potenziale viticolo regionale attraverso l'avvicinamento dell'offerta alla domanda di vini a D.O e I.G. nonché di valorizzare la qualità dell'uva da vino mediante la produzione di vini sempre meglio collocabili sul mercato interno e sempre più apprezzabili su quello internazionale.

2. TERMINI E DEFINIZIONI



Ai fini delle presenti *Disposizioni Regionali Applicative* si utilizzano le seguenti definizioni:

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;


Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale deve essere esercitato il diritto di impianto e della quale ne dispone il possesso a titolo legittimo.

Fascicolo Aziendale: è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti;

MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;

Produttore: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Lazio;



Regolamento: regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009;

Regolamento di attuazione: regolamento 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

Superficie vitata ai fini dell'assegnazione dei diritti di impianto: superficie misurata ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del D.M. 26 luglio 2000.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, sesto d'impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto, forma di allevamento;

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Sezione IV bis

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo

Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 85 septies

Durata

La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015

Articolo 85 octies


Divieto transitorio di impianto di viti

Comma 5.

Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

Articolo 85 undecies

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto



1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva regionale:

- a) i diritti di nuovo impianto;
- b) i diritti di reimpianto;
- c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

Articolo 85 duodecies

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

- a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
- b) dietro corrispettivo da versare alle casse regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.


Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 85 *octies*, paragrafi 1 e 2.


2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

- a) l'ubicazione, le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;
- b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.





Articolo 85 quaterdecies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.


Articolo 85 quindicies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

- a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione;
- b) la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 85 *decies*, comma 2;
- c) l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 85 *duodecies*, comma 5.



REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

Articolo 65

Riserve di diritti di impianto

1. Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione.

4. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui hanno concesso diritti di impianto prelevati dalle riserve, dei trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve e dei casi di versamento di diritti di impianto nelle riserve. Gli Stati membri registrano anche gli eventuali corrispettivi pagati per il versamento di diritti in una riserva o per la concessione di diritti prelevati da una riserva.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, compilando la tabella 9 dell'allegato XIII:

- a) i diritti di impianto versati alle riserve;
- b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.

DECRETO MIPAAF 16 DICEMBRE 2010

Articolo 6

Riserva regionale dei diritti di impianto

Al fine di garantire la più efficace gestione da parte delle regioni dei diritti di reimpianto è prevista la gestione delle riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalità di utilizzo e di gestione della propria riserva regionale dei diritti di reimpianto, nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.

4. TIPOLOGIE DI VINI PER I QUALI È POSSIBILE CONCEDERE DIRITTI DELLA RISERVA

Ai sensi dell'Articolo 85 duodecies comma 2 lettera a) del Regolamento nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che *"l'ubicazione e le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato"*.

Inoltre ai sensi del comma 1 lettera b) del Regolamento gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

A tale scopo su richiesta della Direzione Regionale Agricoltura l'Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura) ha elaborato il documento "Il Vigneto Lazio: Stato dell'arte e prospettive future. Studio per l'assegnazione dei diritti di impianto della Riserva Regionale" che propone le modalità applicative specifiche per l'assegnazione dei diritti di nuovo impianto della Riserva regionale.

Tale documento conservato agli atti dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato ed Agricoltura Eco-compatibile della Direzione Regionale Agricoltura, rappresenta lo studio progettuale sulla base del quale sono stati individuati:

- ▣ i presupposti e le motivazioni che, attraverso lo studio evolutivo delle denominazioni di origine, risultano necessari per adeguare il potenziale viticolo regionale affinché la produzione futura, derivante dall'utilizzo dei diritti prelevati dalla *Riserva regionale*, risponda alle richieste di mercato;
- ▣ i vini a D.O. ed I.G. che garantiscono, conformemente agli obiettivi della normativa comunitaria inerente l'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, di adeguare il potenziale viticolo regionale, avvicinando l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto, nonché di valorizzare la qualità del prodotto mediante la produzione di vini sempre meglio collocabili sul mercato interno e sempre più apprezzabili su quello internazionale.

Sulla base della sopra citata relazione dell'Arsial presentano potenzialmente buoni sbocchi di mercato tutte le IG e le DO presenti nel Lazio.

Di conseguenza viene stabilito con il presente atto che è possibile concedere diritti della Riserva Regionale solamente per le tipologie di vino a DO e IG.



Sono pertanto escluse le tipologie "Vino" generico e "Vino con indicazione della varietà".

Per rispettare tale vincolo i produttori a cui saranno assegnati i diritti della Riserva regionale, entro la terza campagna vitivinicola successiva a quella dell'impianto devono presentare, per i vigneti impiantati utilizzando i diritti della Riserva regionale, la dichiarazione di raccolta delle uve per vino D.O o I.G.

I diritti di impianto della Riserva regionale, compatibilmente con il disciplinare di produzione della tipologia di vino DO o IG che si intende rivendicare, possono essere utilizzati nell'ambito di tutto il territorio della Regione Lazio.


Ai sensi del comma 1 dell' Articolo 65 del Regolamento (CE) n. 555/2008 "Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione".

Per garantire quanto sopra è stata fatta un'analisi dei dati relativi alle rese medie di uva per ettaro risultanti dalle dichiarazioni di raccolta delle uve del Lazio degli anni 2008, 2009 e 2010. I dati sono stati attinti dall'applicazione DSS - Sistema di supporto alle decisioni di Agea presente nel portale SIAN. **Nella tabella sotto riportata sono indicate le rese medie di uva per ettaro delle diverse tipologie di uva da vino nel Lazio negli anni 2008, 2009 e 2010.**

Dalla tabella si evince come la resa di uva per ettaro per IGP e DOP vada da un minimo di 116,6 q/ha a un massimo di 130,69 q/ ha. La resa di uva per ettaro per vino generico è invece molto più alta e va da un minimo di 178,99 q/ha ad un massimo di 211,20 q/ha, mentre la resa media totale va da 141,60 a 154,52 q/ha. Poiché confluiscono nella Riserva diritti di impianto di DO, IGT e Vino generico mentre si assegnano diritti di impianto solo per DO e IG che hanno una resa più bassa dei vini generici non si aumenta il potenziale produttivo.

Resa media (q/ha) delle diverse tipologie di uva da vino nel Lazio				
Anno	Uva per vino (q/ha)	Uva per vino IGP (q/ha)	Uva per vino DOP (q/ha)	Totale (q/ha)
2008	178,99	124,21	115,84	141,60
2009	211,20	130,69	125,39	154,52
2010	191,69	116,66	122,75	144,24



- 
- hanno ceduto diritti di reimpianto nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda;
 - hanno beneficiato del contributo per l'estirpazione a premio concessi in applicazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, 1234/2007 e 555/2008 e s.s. m.m. e i.i..


6. NATURA DEI DIRITTI E PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I NUOVI VIGNETI DA IMPIANTARE

I nuovi vigneti impiantati in applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto **non danno luogo, nelle cinque campagne vitivinicole successive a quella del loro impianto, a diritti di reimpianto da utilizzare ai fini di un trasferimento.**

Solo in uno dei seguenti casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di seguito elencati:

- a) decesso del produttore;
- b) incapacità professionale di lunga durata del produttore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

sono consentite modifiche della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della *Riserva regionale*.



Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, *Articolo 85* duodecies, comma 3 i **diritti di impianto concessi a partire dalla Riserva regionale che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.**

Nel caso in cui il richiedente abbia dei propri diritti di impianto in portafoglio al momento della presentazione della domanda è tenuto ad utilizzare e a non trasferire ad altri i propri diritti di impianto prima di utilizzare i diritti di impianto della Riserva regionale.

I nuovi vigneti devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Lazio, incluse tra quelle classificate per unità amministrativa, o per zona di produzione, elencate nell'allegato "A" alla determinazione dirigenziale 26 agosto 2004, n. 1454 e s.s. m.m. e i.i.

I nuovi vigneti devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni dettate dai disciplinari di produzione dei vini a D.O. e ad I.G. del Lazio per i quali è stato autorizzato l'impianto.



Fonte dei dati: Agea, dichiarazioni di raccolta delle uve.

5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei diritti di impianto presenti nella Riserva Regionale:

- Imprenditori Agricoli e cooperative o società, a qualsiasi titolo costituite, aventi tra gli scopi sociali l'attività agricola;
- Enti di ricerca (Università, Istituti sperimentali ecc), Istituti scolastici ad indirizzo agrario, Organismi associativi senza scopo di lucro con finalità sociali;
- Giovani agricoltori con età compresa tra i 18 e 40 anni (non ancora compiuti), dotati di una sufficiente capacità professionale, che si insediano per la prima volta o che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

I produttori richiedenti il diritto di impianto, all'atto della presentazione della domanda, devono:

- essere censiti all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver provveduto al suo aggiornamento;
- devono aver inserito nel proprio Fascicolo aziendale tutte le superfici coltivate sulle quali si vuole impiantare il vigneto.

In caso di persona fisica l'età del richiedente non deve essere superiore a 65 anni.

Nel caso di forma societaria almeno un socio o il responsabile della gestione tecnico-amministrativa deve essere in possesso del requisito dell'età di cui sopra.

Nel caso di enti pubblici o organismi associativi senza scopo di lucro deve essere dimostrato, con una relazione tecnica esaustiva, la effettiva validità del progetto di impianto in virtù di un effettivo scopo sociale.

Non possono presentare domanda per l'assegnazione dei diritti di reimpianto i produttori che:

- non sono in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale attinente il comparto della viticoltura;



È consentito l'utilizzo esclusivo di una sola varietà di vite da vino purché, nell'insieme della superficie vitata aziendale la varietà utilizzata incida per una quota percentuale non superiore a quella massima ammessa dal disciplinare D.O. o I.G. di riferimento;

I soggetti assegnatari dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale entro la terza campagna vitivinicola successiva a quella dell'impianto devono presentare, per i vigneti impiantati utilizzando i diritti della Riserva regionale, la dichiarazione di raccolta delle uve per vino D.O o I.G.

Nel caso in cui ciò non venisse fatto, tranne i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui sopra, viene disposta la revoca dell'*Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale*.

Oltre alle prescrizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini D.O. e I.G. devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) l'impianto deve avere una **densità non inferiore a 3300 ceppi/ettaro**, anche qualora il relativo disciplinare di produzione preveda un numero inferiore di ceppi ad ettaro;
- b) la forma di allevamento del nuovo vigneto deve essere obbligatoriamente verticale (a spalliera, guyot, cordone speronato, ecc.), anche qualora non sia espressamente indicato nei rispettivi disciplinari di produzione. I sistemi di allevamento devono essere meccanizzabili. E' escluso, pertanto, l'utilizzo del sistema di allevamento "a tendone";
- c) l'impianto del nuovo vigneto deve prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard.

I soggetti assegnatari dei diritti di impianto prelevati dalla *Riserva regionale* sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

7. ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO

Annualmente i diritti di impianto presenti nella Riserva regionale possono essere assegnati sulla base delle disposizioni di cui al presente atto. Queste sono valide fino alla scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto fissata al 31-12-2015 dall'articolo 85 septies del Reg. (CE) n. 1234/2007, salvo proroga fino al 31 dicembre 2018 concessa dal MIPAAF ai sensi dell'articolo 85 octies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

La raccolta delle domande avverrà con la procedura a "bando aperto".

Le domande potranno essere presentate, senza soluzione di continuità, dalla data di pubblicazione sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it del provvedimento con cui viene approvato il modello di domanda fino alla scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto indicata al paragrafo precedente.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" è previsto uno stop and go nella data del 30 SETTEMBRE di ogni anno fino alla scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto.

Solamente per il 2012 oltre allo stop and go del 30 settembre 2012 viene fissato uno stop and go nella data del 30 marzo 2012.

Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio possono essere apportate modifiche delle date di cui sopra e possono essere stabiliti ulteriori Stop and Go nel caso se ne presentasse l'esigenza e per evitare la perdita di diritti di impianto della Riserva regionale.

Per ogni "stop and go" verrà predisposta una graduatoria regionale di merito delle domande ammissibili e si procederà ad assegnare i diritti ai richiedenti che si trovano in posizione utile in graduatoria.

Nell'assegnazione dei diritti di impianto della Riserva regionale si procederà ad assegnare per prima i diritti con scadenza più prossima e poi quelli con le scadenze successive.

Viene stabilito che domande di assegnazione dei diritti di impianto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di "stop and go", se sono istruite con esito positivo, ma non rientrano in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito.

In caso di mancata reiterazione della domanda la stessa si intenderà rinunciata.

Per ogni "Stop and Go" il richiedente può presentare **una domanda** nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) superficie massima richiedibile ettari 30.00.00;
- b) superficie minima richiedibile ettari 0.50.00, ridotti ad ettari 0.30.00 se il nuovo vigneto da realizzare si trova in una zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di montagna.

Sulla base della nota prot. n. 3966 del 16 maggio 2011, con cui l'A.R.S.I.A.L. ha trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura il documento "Il vigneto Lazio: stato dell'arte e prospettive future. Studio per l'assegnazione dei diritti di impianto della

REGIONE DEL LAZIO
COMMISSIONE PER I PROBLEMI VITIVINICOLI DEL LAZIO

Riserva regionale" e del verbale della riunione della "Commissione per i problemi vitivinicoli del Lazio" tenutasi il giorno 12-12-2011, i diritti di impianto della *Riserva regionali*, sia per la produzione di vini a I.G. che per la produzione dei vini a D.O., sono assegnati dietro corrispettivo, fissato in:

- A) **1500,00 €/ha** per Imprenditori Agricoli e cooperative o società, a qualsiasi titolo costituite, aventi tra gli scopi sociali l'attività agricola;
- B) **500,00 €/ha** per Enti di ricerca (Università, Istituti sperimentali ecc), Istituti scolastici ad indirizzo agrario, organismi associativi senza scopo di lucro con finalità sociali;
- C) **500,00 €/ha** per giovani agricoltori con età compresa tra i 18 e 40 anni (non ancora compiuti), dotati di una sufficiente capacità professionale, che si insediano per la prima volta o che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.


Le competenze professionali sono attestate dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- LE A
RES
ATTI
- titolo di studio di livello universitario ovvero titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
 - attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali in campo agrario o formazione con azioni di tutoraggio, della durata minima di 150 ore;
 - esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e partecipazione ad un corso di formazione professionale in campo agrario o con azioni di tutoraggio della durata minima di 50 ore.

Per la dimostrazione del requisito il giovane neo insediato può far ricorso alle attività di formazione e tutoraggio realizzate nell'ambito della misura 111 del PSR.

E' concesso un periodo di adattamento non superiore a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data in cui è stato concesso il diritto di impianto della riserva regionale per consentire di soddisfare i requisiti relativi alla competenza e capacità professionale. Il giovane che beneficia di tale periodo di adattamento dovrà entro il predetto termine di 36 mesi produrre alla competente struttura delegata all'istruttoria della domanda la documentazione attestante l'avvenuto raggiungimento del requisito.

L'insediamento s'intende perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore ha adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati:

- 
- apertura della partita I.V.A. per la nuova attività agricola;
 - iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
 - iscrizione al Registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato territorialmente competente.

Il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale è subordinato al pagamento dell'importo dovuto.

8. CRITERI DI PRIORITÀ

Qualora i diritti di impianto presenti nella Riserva regionale della Regione Lazio non siano sufficienti a soddisfare quanto richiesto con le domande ritenute ammissibili, è predisposto a livello regionale un elenco redatto sulla base della data di nascita del titolare o, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, del legale rappresentante della società.

Detto elenco è ordinato in maniera crescente al fine di dare priorità ai produttori più giovani.

Nel caso di parità sarà data priorità ai chi ha richiesto un numero maggiore di diritti di impianto.

In funzione di detto elenco e nel rispetto dei diritti di impianto presenti nella Riserva regionale vengono ammesse le domande istruite con esito positivo e che si trovano in posizione utile in graduatoria.

Nel caso di domande che si trovano in ultima posizione utile in graduatoria ma che, per esaurimento dei diritti della riserva regionale, possono essere ammesse solo per una parte dei diritti richiesti, vengono dichiarate ammesse solo per i diritti rimanenti nella Riserva Regionale.

Nel caso in cui uno o più produttori non procedano, entro i tempi indicati nell'avviso di collocazione in posizione utile nella graduatoria regionale, al pagamento del relativo importo per i diritti di impianto richiesti si procederà, per scorrimento della graduatoria, ad assegnare i diritti d'impianto revocati ai richiedente successivi, collocatisi nelle prime posizioni utili della graduatoria.



9. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

10. REVOCA, TOTALE O PARZIALE, DEI DIRITTI ASSEGNATI

Il mancato rispetto degli impegni assunti dall'interessato con la sottoscrizione della domanda e/o la mancata realizzazione dei nuovi vigneti entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi, comportano la revoca totale dei diritti assegnati.

Qualora il vigneto realizzato sia conforme alle disposizioni dettate con il presente provvedimento, ma riguardi una superficie maggiore rispetto a quella prevista nell'*Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale* rilasciata dall'Area Settore Provinciale Agricoltura, la parte che supera il diritto di impianto concesso, nel caso in cui non sia stata realizzata utilizzando un proprio diritto di reimpianto, **è considerata irregolare e sono applicate le disposizioni previste dal Regolamento regionale n. 20 del 30 settembre 2009.**

Qualora il vigneto realizzato sia conforme alle disposizioni dettate con il presente provvedimento ma riguardi una superficie inferiore a quella prevista nell'*Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale* rilasciata dall'Area Settore Provinciale Agricoltura viene disposta la revoca della parte dei diritti di impianto assegnati e non impiantati.

I diritti di impianto per i quali è disposta la revoca, parziale o totale, sono assegnati alla *Riserva regionale* a norma *Articolo 85 duodecies comma 3* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. e l'eventuale corrispettivo versato all'Amministrazione regionale dall'assegnatario del diritto non è restituito, in nessun caso, all'interessato.

11. ULTERIORI PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI.

Con appositi provvedimenti del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio saranno stabilite le procedure per la concessione dei diritti di impianto della Riserva regionale, indicati i diritti di impianto presenti nella Riserva regionale, approvati i modelli per la presentazione delle domande e individuati eventuali ulteriori documenti aggiuntivi da presentare per l'assegnazione dei diritti di impianto.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rimanda al rispetto e all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul settore vitivinicolo.

